



Giustizia Sportiva

Pos. 5/2017

**DECISIONE N° 3/2017
TRIBUNALE FEDERALE**

Con atto di deferimento pervenuto in data 05.05.2017 la Procura Federale Fitet richiedeva al Tribunale Federale la fissazione dell'udienza dibattimentale ai sensi dell'art. 47 RGS nei confronti della ASD TT LAVIS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e del Sig. Gilberto Michelon, nella sua qualità di Presidente della ASD TT LAVIS, per la violazione dell'art. 9.14 del Regolamento Organico Fitet, nonché 6, comma 10, per affiliazioni, riaffiliazioni, tesseramento 2016/2017, nonché 9, comma del Regolamento di Giustizia Fitet.

A fondamento della richiesta la Procura Federale Fitet premetteva che in data 19.02.2017, nel corso di una gara nazionale giovanile disputata a Terni, l'atleta Pianca Silvia regolarmente tesserata con la ASD TT LAVIS, in data 24.08.2016, accusava un malore (due episodi sincopali consecutivi).

A seguito del suddetto evento, in data 21.02.2017, ai sensi dell'art. 9.6 del Regolamento Organico, l'ufficio competente Fitet richiedeva alla ASD TT LAVIS, in persona del suo Presidente, la certificazione relativa all'idoneità sportiva dell'atleta Pianca Silvia Sveva. Il sodalizio dava riscontro inviando una certificazione medica relativa alla predetta atleta con validità al 15 Ottobre 2016.

In data 23.02.2017, stante l'assenza di prova in ordine al possesso da parte del sodalizio di idonea certificazione medica dell'atleta alla data della gara del 19.02.2017, Il Presidente Federale, con Delibera adottata in via d'urgenza, sospendeva il tesseramento con decorrenza immediata dell'atleta Pianca Silvia Sveva.

La Procura Federale, a seguito dell'esposto inviato in data 23.03.2017 a firma del Segretario Generale, provvedeva ad avviare le indagini e i necessari accertamenti.

All'esito degli accertamenti effettuati, sulla base della documentazione acquisita, La Procura Federale disponeva la conclusione delle indagini del procedimento, ritenendo documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpati.

ITTF • ETTU

la Procura medesima, ritenendo, pertanto, esaurita la fase istruttoria, deferiva innanzi a questo Tribunale la ASD TT LAVIS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e il Sig. Gilberto Michelon, nella sua qualità di Presidente della ASD TT LAVIS, per la violazione dell'art. 9.14 del Regolamento Organico Fitet, nonché 6, comma 10, per affiliazioni, riaffiliazioni, tesseramento 2016/2017, nonché 9, comma del Regolamento di Giustizia Fitet.

All'udienza del 19.06.2017, il rappresentante della Procura Federale, ritenuta incongrua la proposta formulata ex. Art. 46 RDG dagli incolpati con lettera dl 13 Giugno 2017 e rilevata la mancanza della produzione del certificato in originale, inviato solo in copia, chiedeva di essere autorizzata ad integrare l'istruttoria per la richiesta di produzione del certificato in originale.

Il Collegio autorizzava la Procura ad acquisire il predetto documento fissando il termine sino all'udienza del 12.07.2017, cui rinviava.

Alla predetta udienza del 12.07.2017, il rappresentante della Procura Federale chiedeva nuovo rinvio per portare a termine le indagini in corso, sino all'udienza del 21.09.2017 ore, 15, disponendo la sospensione dei termini ai sensi del regolamento vigente.

All'udienza del 21.09.2017, in assenza degli incolpati, la Procura Federale, depositata tutta la documentazione acquisita durante le ulteriori indagini, insisteva nell'atto di deferimento concludendo come da separato verbale.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di sanzione disciplinare per le ragioni che qui di seguito si espongono.

Le circostanze poste a fondamento dell'azione disciplinare, infatti, si ritengono documentalmente provate e pacificamente ammesse dagli incolpati nelle comunicazioni inoltrate alla Federazione di appartenenza.

In particolare, il sodalizio incolpato, con comunicazione via mail del 03 Marzo 2017, ha inizialmente confermato e pacificamente ammesso di non essere in possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta Pianca Silvia Sveva per il periodo dal 15 ottobre 2016 al 23 Febbraio 2017.

Tutte le successive comunicazioni inoltrate dal sodalizio in riscontro alle richieste di chiarimento inoltrate dalla Procura Federale, non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a superare gli obblighi e i doveri a cui ogni sodalizio si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con ogni atleta nonché per tutelare il bene primario alla salute degli stessi.



Lo stesso sodalizio, infatti, conferma con lettera del 19.09.2017, che l'atleta Pianca Silvia Sveva aveva dichiarato di aver effettuato una visita in data 20.09.2016 dove era emersa la necessità di acquisire ulteriore documentazione, successivamente consegnata solo in data 19.05.2017.

Tali circostanze, anche alla luce dell'evento del 19.02.2017, integrano gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non far partecipare l'atleta sia agli allenamenti che, tanto più, alle partite di campionato.

Si rammenta, in proposito, che l'attestazione di idoneità medico sportiva rilasciata dalle strutture competenti e la sua validità, non deve essere limitata, quanto alla sua durata, solo al periodo in cui è possibile effettuare il tesseramento federale, bensì deve essere valida ed efficace per l'intera stagione sportiva, con ogni onere di controllo e responsabilità di verificare il possesso e le relative scadenze a carico dei sodalizi e dei rispettivi presidenti sulla base della normativa federale.

Nel caso di specie, il Sig. Gilberto Michelin, palesemente, è venuto meno ai suoi doveri.

La normativa federale rende il legale rappresentante dell'associato responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta rendendolo in pari tempo garante nei confronti degli organi federali, tramite la sottoscrizione dei moduli di affiliazioni.

Il Tribunale, pertanto, confermata la rilevanza del bene tutelato e ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico degli odierni incolpati delibera di infliggere a carico degli stessi le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando dichiara all'unanimità:

- di irrogare nei confronti del Presidente della società ASD TT LAVIS, Sig. Gilberto Michelin, la sanzione della inibizione a ricoprire cariche Federali / Sociali per mesi sei;
- di irrogare a carico dell'ASD TT LAVIS, in persona del rappresentante legale, la sanzione dell'ammenda pari ad euro 600,00 (seicento//).

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso Roma, 2 ottobre 2017

Il Presidente

Avv. Eraldo Liberati

Il componente

Avv. Antonio Amato

Il componente

Avv. Giuseppe Matano